

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Giulio Maisano, dal Dott. Renzo Di Luca, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 9 dicembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(174) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO PACE (Agente Calciatori) FRANCESCO CAMPOLATTANO (calciatore attualmente tesserato per la Società US Poggibonsi Srl) RAFFAELE TRAPANI (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico della Società Paganese Calcio) E DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 Srl - (nota N°. 2355/674pf09-10/SP/AM/ma del 21.10.2010).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Stefano Pace, Agente Calciatori, il Sig. Francesco Campolattano, calciatore, il Sig. Raffaele Trapani, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Paganese Calcio 1926 Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente

- Il Sig. Stefano Pace: a) della violazione degli artt. 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il Sig. Stefano Pace violato la clausola compromissoria avendo rivolto le proprie istanze di pagamento avverso la Società Paganese Calcio direttamente alla Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza della previa autorizzazione di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale; b) della violazione dell'art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti, ora disciplinate dall'art. 20, commi 2, 3 e 9 del nuovo Regolamento Agenti, per avere nel corso della trattativa finalizzata al trasferimento ed alla stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Francesco Campolattano, curato gli interessi sia del calciatore, sia della Società Paganese Calcio 1926 Srl, come risulta dalle dichiarazioni confessorie rilasciate alla Procura Federale sia dal Sig. Stefano Pace che dal calciatore Campolattano, sia dalle dichiarazioni debitorie rilasciate al predetto agente di calciatori dalla Società Paganese, come risulta per tabulas dai documenti n. 1 e 2; per aver ricevuto incarichi e somme dalla Società Paganese pur avendo il Sig. Stefano Pace assunto di fatto l'incarico di rappresentare il calciatore Francesco Campolattano; c) della violazione di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore all'epoca dei fatti, condotta ora disciplinata dall'art. 16, comma n.1, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver curato gli interessi del calciatore Francesco Campolattano in assenza di formale e regolare conferimento di incarico scritto.
- Il Sig. Francesco Campolattano, della violazione dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti, condotte oggi disciplinate dall'art. 21, comma n. 1, del nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dei servizi dell'agente di calciatori Sig.

Stefano Pace in spregio ai precetti dell'art. 10 del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti, oggi disciplinate dall'art. 15 del nuovo Regolamento Agenti.

- Il Sig. Raffaele Trapani, della violazione dell'art. 16, comma 7, ora art. 22, comma 8, del Regolamento Agenti di Calciatori, per non aver informato il calciatore Francesco Campolattano della situazione di conflitto di interesse nella conclusione del contratto di prestazione sportiva del medesimo atleta, avendo conferito incarico di consulenza all'agente di calciatori Sig. Stefano Pace in ordine al medesimo trasferimento.

- La Società Paganese Calcio 1926 Srl, della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni contestate al proprio legale rappresentante ed al calciatore Francesco Campolattano.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Stefano Pace e Francesco Campolattano, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Stefano Pace e Francesco Campolattano, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Stefano Pace le sanzioni della sospensione della Licenza da Agente per mesi 12 (dodici) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuite ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS alla sospensione della Licenza da Agente per mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); pena base per il Sig. Francesco Campolattano la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Stefano Pace la sospensione della Licenza da Agente per mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- al Sig. Francesco Campolattano la squalifica per 1 (una) giornata in gare ufficiali, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Procedimento prosegue per gli altri deferiti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Raffaele Trapani;
- ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la Società Paganese Calcio 1926 Srl; ed i difensori del Sig. Raffaele Trapani e della Società Paganese Calcio 1926 Srl, i quali hanno concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue.

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e, quindi, non va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Trapani e alla Società non risultano provate sulla base della documentazione in atti, considerato che i deferiti non sono stati ascoltati dalla Procura Federale, sicché costoro non sono stati posti nella condizione di poter versare agli atti del procedimento circostanze a loro discolta. Non risulta, inoltre, l'acquisizione di idonee prove da porre a base di quanto ascritto ai prefati.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie pertanto il Signor Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl dagli addebiti loro contestati.

(184) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (Presidente della Società SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETÀ SSD SANTEGIDIESE Srl - (nota N°. 2981/310pf10-11/GR/mg del 17.11.2010).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione:

- La Signora Claudia Paliotti, Presidente della Società SSD Santegidiese Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 CGS e 8, commi 9 e 15, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al CU N°. 186 del 15.6.2010, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Galli Nino;
- la Società SSD Santegidiese Srl, per rispondere ex art. 4, comma 1 CGS, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna, la Sig.ra Claudia Paliotti e la Società SSD Santegidiese Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento la Sig.ra Claudia Paliotti e la Società SSD Santegidiese Srl, tramite i loro legali, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per la Sig.ra Claudia

Paliotti, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società SSD Santegidiese Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 2 (punti) oltre all'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a punti 1 (uno) e € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta/00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- alla Sig.ra Claudia Paliotti l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società SSD Santegidiese Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA - (nota N°. 3258/340pf10-11/MS/vdb del 26.11.2010).

L'Associazione Italiana Calciatori, con nota del 23 agosto 2010 a firma del proprio Presidente, rendeva noto alla Divisione Calcio Femminile ed alla Procura Federale che la Società CF Bardolino Verona non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, resa il 25 giugno 2010, di pagare alla calciatrice Laura Barbierato la somma di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

La Procura Federale, rilevato che il fatto era documentalmente provato e più precisamente che la Società aveva ricevuto la comunicazione della decisione il 22 luglio 2010 e che essa aveva adempiuto alla obbligazione di pagamento in favore della calciatrice solo in data 14 settembre successivo, con atto del 26 novembre 2010 deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Mario Arieti, nella qualità di Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona e la Società ASD CF Bardolino Verona per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all'art. 94 ter comma

11 NOIF, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma primo CGS stante l'addebito mosso al proprio Legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. Mario Arieti l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Bardolino Verona la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale, da scontarsi nella presente stagione sportiva, nonché l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il deferimento è fondato.

Ai sensi dell'art. 94 ter, comma 11 NOIF le decisioni della Commissione Accordi Economici, in caso di mancata impugnazione, devono essere eseguite entro gg. 30 dalla comunicazione della decisione alla parte obbligata.

Nel caso in esame, è provato che la decisione di cui trattasi è stata ricevuta dalla Società in data 22 luglio 2010 e che il pagamento in favore della calciatrice è avvenuto il 14 settembre successivo, così come è stato comunicato alla Divisione Calcio Femminile ed alla Procura Federale da altra nota del 15 settembre 2010 della Presidenza della Associazione Italiana Calciatori.

Non può dubitarsi, pertanto, che l'obbligazione non è stata adempiuta nei termini di cui al richiamato art. 94 ter, comma 11 NOIF.

Tuttavia, essendosi trattato di lieve ritardo nell'adempimento della obbligazione, peraltro maturato in periodo di sospensione estiva delle attività facenti capo alla Società e che comunque il pagamento è stato effettuato, si ritiene equo applicare ai deferiti la sanzione minima prevista ai commi 9 e 10 dell'art. 8 CGS, disattendendo in parte la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura.

P.Q.M.

infligge al Sig. Mario Arieti l'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società ASD CF Bardolino Verona la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 9 dicembre 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete